



**FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA**

NOTA OPERATIVA N. 10/2014

OGGETTO: La fatturazione elettronica nella Pubblica Amministrazione

- Introduzione

Al fine di dare adempimento al **DM n. 55 del 2013**, applicativo di una serie di norme sotto evidenziate, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una serie di strumenti informatici necessari per il c.d. **“colloquio con il sistema di interscambio (SDI)”¹** per la ricezione delle fatture elettroniche e l’invio delle notifiche”.

Questa innovazione, al di là delle sue applicazioni e implicazioni tecniche, costituisce una svolta epocale nei rapporti tra i soggetti che emettono fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gli uffici amministrativi che le ricevono e le devono “processare” e pagare.

¹ Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della “FatturaPA”,
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture; Il Sistema effettua, su ogni file “FatturaPA” ricevuto, una serie di controlli formali che, se non superati, portano allo scarto del file e all’invio al trasmittente di una notifica di scarto.

Tramite questa applicazione è possibile effettuare il controllo formale della fattura prima dell’invio; l’eventuale presenza di errori viene segnalata indicando il tipo di anomalia e suggerendo l’intervento correttivo da effettuare.

L’elenco dei controlli e degli errori riscontrati dal Sistema di Interscambio si trova nella sezione “*Controlli ed errori*” del sito del governo dedicato alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Il file da sottoporre a controllo può essere firmato facoltativamente; **solo nel caso in cui la firma sia presente viene effettuato anche il controllo di integrità della firma e di autenticità e validità del certificato di firma.**

I soli controlli che non vengono eseguiti da questa applicazione, rispetto a quelli che effettua il Sistema di Interscambio, riguardano l’unicità del nome del file FatturaPA, l’unicità dell’identificativo progressivo della fattura e l’esistenza o meno del “*CodiceDestinatario*” (Codice Ufficio del destinatario, come riportato nel [sito dell’IndicePA](#)).


Non sono ammessi file in formato zip.

La posizione del soggetto che emette la fattura (normalmente impresa, piccolo imprenditore, ditta individuale) risulta molto più tutelata soprattutto nei tempi, nella tracciabilità e nella trasparenza.

Con questa Nota operativa, si tenta di mettere in evidenza i **vantaggi** che deriveranno dall'applicazione della nuova normativa, ma anche le **difficoltà tecniche** che potrebbe incontrare l'operatore privato nell'emissione di fatture elettroniche, che presuppongono dei parametri rigidamente impostati e tecnicamente più complessi.

In questo spazio operativo è possibile ipotizzare il **ruolo di supporto che potrà svolgere il Dottore Commercialista come consulente ma anche come tecnico e interfaccia tra il privato e la Pubblica Amministrazione.**

- **Rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio²**



Quadro riepilogativo del sistema di fatturazione elettronica della Pubblica

² Fonte Mef

Amministrazione

Tipologia	Atto normative
È la norma che istituisce (articolo 1. commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione. né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).	<i>Legge 244 del 2007 (legge Finanziaria 2008)</i>
Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007. individua nell'Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI). ne definisce i compiti. le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.	<i>Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di interscambio della fatturazione elettronica</i>
Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007. rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione. trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).	<i>Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni</i>
Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali di cui all'articolo 6. comma 3. del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013. n. 55 e per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007.	<i>Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (art. 25)</i>

(segue) ALTRI ATTI NORMATIVI E DI RILIEVO COMUNITARIO

Tipologia	Atto normative
La legge di Stabilità recepisce nell'articolo 1. commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica. le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa. esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di	<i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. numero 633. come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità)</i>
La direttiva modifica. per quanto concerne le norme in materia di fatturazione. la direttiva 2006/112/CE. dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione. gestione e conservazione della fattura elettronica.	<i>Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica</i>
È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l'imposta sul valore aggiunto per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.	<i>Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</i>
Il decreto disciplina. ai fini tributari. l'emissione. la conservazione e l'esibizione dei documenti informatici. nonché la conservazione digitale dei documenti analogici.	<i>Decreto del 23 gennaio 2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio</i>

(segue) atti di livello secondario interpretativi della normativa

Tipologia	Atto normative
La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55	<i>Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014</i>
Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate su quesiti di ordine generale	<i>Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014</i>

1. La fattura elettronica

Per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee quel che conta non è, di per sé, il tipo di formato utilizzato per la sua creazione - se elettronico o cartaceo - ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.

È uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate nella **Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014**.

In particolare l'Agenzia nella **Parte I** si occupa delle novità in materia di fatturazione elettronica introdotte, in recepimento della direttiva 2010/45/UE, dalla Legge n. 228/2012 (art. 1, commi 325 a 328), mentre nella **Parte II** risponde ai quesiti generali relativi agli obblighi di fatturazione, con particolare riferimento alla fatturazione differita e alla fatturazione semplificata.

Vediamo i principali rilevi formulati dall'amministrazione finanziaria nella **Parte I**.

2. Definizione e requisiti della fattura elettronica

L'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 325 della citata Legge n. 228/2012, definisce la **fattura elettronica** come "la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico".

Alla stregua di detta definizione, precisa l'Agenzia, **non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo, e viceversa vanno considerate elettroniche le fatture create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici, sempre che soddisfino i requisiti prescritti.**

Lo stesso art. 21 dispone che "il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario", accettazione che, secondo le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE, non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti: se l'emittente fattura elettronicamente e il ricevente non accetta, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

Con riferimento ai requisiti di autenticità, integrità e leggibilità della fattura elettronica che il soggetto emittente ha l'obbligo di garantire dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, l'Agenzia, nel documento in esame, precisa che:

con l'espressione "autenticità dell'origine" si intende che l'identità del fornitore/prestatore di

beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi; con l'espressione "integrità del contenuto" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere alterati posto che l'art. 21 non individua le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura elettronica.

Le Note esplicative della direttiva 2010/45/UE stabiliscono detto requisito è soddisfatto se il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa, e se è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato.


Per quanto riguarda le modalità che garantiscono i suddetti requisiti della fattura elettronica, mentre la precedente formulazione del citato art. 21 disponeva che l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica fossero "rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità", la nuova formulazione della norma rimette al soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, e richiama a mero scopo esemplificativo:

- a) ai sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- b) la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
- c) i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati;
- d) le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

Considerato che il **citato art. 21, nella nuova formulazione**, non richiede più il "previo accordo con il destinatario" per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura, essendo sufficiente l'accettazione da parte del destinatario, e che per l'invio i soggetti coinvolti possono individuare gli strumenti idonei, l'Agenzia precisa che detta fattura "può essere messa a disposizione del destinatario, da parte dell'emittente o di un suo delegato, tramite accesso ad un sito internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile, nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta, previo accordo delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura".

3. Obbligo della fatturazione elettronica

Tutte le Amministrazioni destinatarie **non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica.** I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.



Il **Decreto Irpef** anticipa l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti "B2G" (Business to Government) tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all'art. 25, co. 1, D.L. 24.4.2014, n. 66, un'anticipazione della tempistica nell'emissione della fattura elettronica **al 31 marzo 2015**. Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali.

Dal prossimo 6 giugno 2014 - decorrerà invece l'obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza. Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali.

Inoltre, a partire dai 3 mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Il citato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014, stabilisce che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice identificativo di gara (Cig) ed il Codice unico di progetto (Cup).

La **tempistica di decorrenza dell'obbligo** è, dunque, fissata:

1. In 12 mesi dal 6 giugno 2013, cioè **al 06 giugno 2014**, data di entrata in vigore del regolamento, per Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
2. **al 31 marzo 2015** per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, incluse le amministrazioni locali.

SCADENZE APPLICAZIONE PROCEDURA FATTURAZIONE	
06 GIUGNO 2014	MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
31 MARZO 2015	<ul style="list-style-type: none"> • TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL'ELENCO ISTAT; • + AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Inoltre, sempre in relazione alle regole che devono arrivare si ricorda anche che l'**art. 6, co. 4, D.M. 55/2013** prevede l'approvazione di un apposito decreto volto a **estendere le regole della fattura elettronica verso la P.A. anche "alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al D.Lgs. 241/97"**.

Tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi **tutti i soggetti anche autonomi** che, a norma dell'art. 1, co. 2, L. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel **Conto economico consolidato** ed individuati **entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco** pubblicato da ISTAT.



- Ricezione della fattura elettronica mediante Sicoge³

Il presupposto imprescindibile per cui gli utenti possano ricevere dai fornitori le fatture elettroniche sul Sicoge, è l'avvenuta associazione fra il codice ufficio Sicoge di appartenenza e il codice ufficio IPA⁴.

In sintesi, l'amministratore di sistema deve aver inserito una proposta di associazione fra i due codici ufficio, Sicoge e IPA, e il dirigente/responsabile dell'ufficio Sicoge interessato deve aver validato tale proposta. A partire dalla **data inizio** dell'associazione tra Ufficio IPA ed Ufficio SICOGE, il sistema provvederà a recapitare le fatture elettroniche dai fornitori con data emissione coincidente o successiva. Le fatture pervengono in un lotto firmato digitalmente dal fornitore. Il lotto potrebbe contenere una o più fatture, sempre destinate ad un unico ufficio. Sia SDI che il Sicoge effettuano dei controlli tecnici sui documenti, compreso il controllo sulla validità della firma digitale.

Le fatture elettroniche, recapitate da SDI all'Amministrazione, vengono singolarmente protocollate, in modo automatico, da SICOGE in fase di ricezione. Il sistema attribuisce un numero, progressivo nell'ambito dell'Amministrazione ricevente, e una data coincidente con quella di ricezione; viene inoltre creato un fascicolo elettronico, che contiene la fattura, il riferimento al lotto, e gli allegati eventualmente inviati dal fornitore. Al fascicolo viene assegnato un numero identificativo.

Sia il Riconoscimento che il Rifiuto attivano verso il fornitore, per il tramite dello SDI, un conseguente messaggio informativo, tali azioni non sono annullabili.

La fattura elettronica che non venisse riconosciuta, né rifiutata, dall'utente entro il 15° giorno dalla ricezione sul Sicoge, sarebbe riconosciuta per "decorrenza termini" e diventerebbe lavorabile. Il canale di comunicazione telematico per il tramite dello SDI, come già ricordato, viene chiuso al 15° giorno, anche se resta possibile una contestazione sul documento per le vie amministrative.

Sia il Riconoscimento che il Rifiuto hanno impatto sullo "stato" del documento, che, da *Ricevuto*, diventerà:

³ Il DPR 367/94 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale.

La Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato e messo a disposizione delle singole Amministrazioni, a partire dal 2002, un sistema informativo di contabilità (SICOGE), integrato organicamente, tramite flussi informatici, con il Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS).

⁴ L'IPA è l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica, ed è l'indice cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche.

In ogni caso tutte le PA sono tenute a comunicare ai propri fornitori con contratti in corso le informazioni quali il codice ufficio di fatturazione e altre informazioni necessarie per l'ente per un'automazione del processo di gestione della fattura indicando anche la data di partenza del servizio (in base a quanto disposto all'art. 6 c. 1 del DM n. 55 del 3 aprile 2013).

1. **Lavorabile**, se riconosciuto dall'utente o per decorrenza termini (o ricevuto per trasferimento da altro ufficio);
2. **Rifiutato**, se reso tale da esplicita funzione.

Il cambio di stato avrà impatto anche sui contatori esposti nella videata iniziale della funzione di **Verifica**, in cui l'azione di riconoscimento / rifiuto sposterà i documenti trattati dalla sezione "Documenti da riconoscere/rifiutare entro 15 giorni dalla data di protocollo SICOGE a completamento del ciclo di comunicazione al fornitore" rispettivamente alle sezioni "**Lavorabili: da registrare in SICOGE**" o "**Rifiutati**".

Il riconoscimento della fattura elettronica è passo propedeutico alla sua registrazione in contabilità.

L'avvenuta registrazione del documento contabile, rispetto alla schermata della **Verifica**, avrà la conseguenza di eliminare la fattura dal contatore presente nella sezione Lavorabili, che esporrà quindi solo i documenti ancora da registrare.

FATTURA ELETTRONICA		
<p>Dati relativi alla trasmissione</p> <p>Identificativo del trasmittente: IT02327910580 Progressivo di invio: 1SVR1 Formato Trasmissione: SD110 Codice Amministrazione destinataria: IB3XE4</p> <p>Dati del cedente / prestatore</p> <p>Dati anagrafici</p> <p>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01043931003 Codice fiscale: 02327910580 Denominazione: Sogei S.p.A. Regime fiscale: RF01 (ordinario)</p> <p>Dati della sede</p> <p>Indirizzo: Via Mario Carucci Numero civico: 99 CAP: 00143 Comune: Roma Provincia: RM Nazione: IT</p> <p>Dati di iscrizione nel registro delle imprese</p> <p>Provincia Ufficio Registro Imprese: RM Numero di iscrizione: 407780/76 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)</p> <p>Dati del cessionario / committente</p> <p>Dati anagrafici</p> <p>Codice Fiscale: 06363391001 Denominazione: AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Dati della sede</p> <p>Indirizzo: Via Cristoforo Colombo Numero civico: 426 cid CAP: 00145 Comune: ROMA Provincia: RM Nazione: IT</p>	<p>Dati generali del documento</p> <p>Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2012-05-31 (31 Maggio 2012) Numero documento: 426 Importo totale documento: 90547.33 Causale: Investimento 2012</p> <p>Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura</p> <p><i>Nr. linea: 1</i></p> <p>Codifica articolo</p> <p>Tipo: CodiceArtSogei Valore: 4930 Descrizione bene/servizio: Sviluppo SW GG corpo Quantità: 20.00 Unità di misura: GG Data inizio periodo di riferimento: 2012-01-01 (01 Gennaio 2012) Data fine periodo di riferimento: 2012-04-30 (30 Aprile 2012) Valore unitario: 404.50000000 Valore totale: 8090.00000000 IVA (%): 21.00</p> <p><i>Nr. linea: 2</i></p> <p>Codifica articolo</p> <p>Tipo: CodiceArtSogei Valore: 4930 Descrizione bene/servizio: Sviluppo SW GG corpo Quantità: 20.00 Unità di misura: GG Data inizio periodo di riferimento: 2012-01-01 (01 Gennaio 2012) Data fine periodo di riferimento: 2012-04-30 (30 Aprile 2012) Valore unitario: 404.50000000 Valore totale: 8090.00000000 IVA (%): 21.00</p> <p><i>Nr. linea: 3</i></p> <p>Codifica articolo</p>	<p>Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura</p> <p>Aliquota IVA (%): 21.00 Totale imponibile/importo: 74832.50 Totale imposta: 15714.83 Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)</p> <p>Dati relativi al pagamento</p> <p>Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)</p> <p>Dettaglio pagamento</p> <p>Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: 2012-05-31 (31 Maggio 2012) Termini di pagamento (in giorni): 30 Data scadenza pagamento: 2012-06-30 (30 Giugno 2012) Importo: 90547.33</p> <p>Dati relativi agli allegati</p> <p>Nome dell'allegato: all ft 426_2012.pdf Algoritmo di compressione: AC01 Formato: FA04</p> <p>Nome dell'allegato: dettaglio_fattura Algoritmo di compressione: AC01 Formato: FA01</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Versione prodotta con fog</p>

- Conclusioni

E' appena il caso di sottolineare che l'avvento della **fatturazione elettronica segnerà una svolta nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione, le Imprese e i Professionisti.**

Anche se è troppo presto per fare un bilancio della nuova normativa, è di tutta evidenza che questo strumento - una delle modalità piu' innovative tra quelle previste dalla normativa vigente, finalizzato a un rapporto trasparente e collaborativo tra gli operatori economici e le Pubbliche Amministrazioni - renderà a regime piu' semplice il rapporto tra tutti gli "attori" del sistema economico, ivi comprese le PA.

In questo contesto il **ruolo del Dottore Commercialista**, come consulente, interfaccia e professionista qualificato, è importante e tutto da “ritagliare” nei rapporti tra PA e gli altri operatori economici.

Delucidazioni o ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati, se richiesti, dagli **iscritti all’Accademia di Ragioneria**.

Il Redattore

Dott. Giorgio Guerra

Il Presidente della Fondazione

Prof. Paolo Moretti